

DALLA 266/91 AL NUOVO CODICE DEL TERZO SETTORE

D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117
G.U. n. 179 del 2 agosto 2017
Suppl. Ord. n. 43



A cura di Mario Moiso e Claudio Tamburini

ITER DELLA RIFORMA

1. Linee guida per la riforme del terzo settore , 12 maggio 2014
2. Legge delega 6 giugno 2016 numero 106. *“Delega al governo per la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale della disciplina di servizio civile universale.”*
3. Consiglio dei Ministri 12 maggio 2017 approvazione in esame preliminare dello schema di decreto recante codice del terzo settore di attuazione della legge delega per la riforma del terzo settore dell’impresa sociale per la disciplina di servizio civile universale
4. decreto legislativo 111 /2017 sul cinque per mille
5. decreto legislativo 112 /2017 sull’impresa sociale
6. l’esame del parlamento dello schema di legge delega , il parere del Consiglio di Stato ,
7. pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 2/08/2017 del “CODICE DEL TERZO SETTORE” D. Lgs 3/07/2017 n. 117 entrato in vigore il 3/08/2017

I NUMERI DEL TERZO SETTORE

Rilevamento ISTAT dell'anno 2011 (DATI AL 31/12/2011)

351.000 organizzazioni non-profit attive in Italia

681 mila dipendenti

4 milioni e 700 mila volontari

Settori tipici del no profit: istruzione, sanità e assistenza che rappresentano il 17% delle istituzioni e coinvolgono il 64% di dipendenti lavoratori.

Il **valore economico** è stimato in 183 miliardi di euro.

Il 63% delle organizzazioni no profit è di pubblica utilità mentre hanno finalità mutualistiche il restante 37%.

CHE COSA E' IL TERZO SETTORE

«Lo chiamano Terzo Settore ma in realtà è il primo. Un settore che si colloca tra lo stato ed il mercato, ..tra l'impresa e la cooperazione... che **dà forma e sostanza ai principi costituzionali della solidarietà e della sussidiarietà** e che alimenta quei *beni relazionali* che soprattutto nei momenti di crisi sostengono la *coesione sociale* e contrastano le tendenze verso la frammentazione e disgregazione del senso di appartenenza alla comunità nazionale. È a questo variegato universo, capace di tessere e riannodare i fili lacerati del tessuto sociale, alimentando il capitale più prezioso di cui dispone il Paese, ossia il capitale umano e civico, (Linee guida)»

Il Terzo Settore viene così definito dall'art. 1 della Legge delega 106/2016 : *“il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione dei principi di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita (OdV) o di mutualità (cooperative sociali) o di produzione e scambio di beni e servizi (imprese sociali)”*

La vostra associazione fino al 2 agosto 2017 era:

- una pubblica assistenza
- un'associazione di volontariato ex 266/91
- una onlus di diritto ex art. 10 c. 8 del D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460

... dal 3 agosto 2017 è diventata:

- un ente del terzo settore (ETS) ex art. 3 c. 1
- iscritto nella sezione “organizzazioni di volontariato” (ODV) ex art. 46 c. 1 lett. a)
- che svolge quale attività di interesse generale: interventi e prestazioni sanitarie ex art. 5 comma 1 lett. b)
- ed eventualmente attività diverse ex art. 6
- e magari raccolte fondi ex art. 7

Come è potuto succedere? attraverso la Trasmigrazione dai registri esistenti

infatti l'art. 54 stabilisce che: una volta istituito il registro Unico Nazionale del Terzo settore gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare i dati degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato esistenti al giorno precedente dell'operatività del registro

Quando succederà tutto ciò?

Avremo una complessità di date e adempimenti
con effetti iniziati il **3 agosto 2017**

che andranno avanti almeno fino al **25 gennaio 2019**

IL PERCORSO



Entro il
1 novembre 2017

la PCDM di concerto con il MLPS avrebbe dovuto
istituire la cabina di Regia
ai sensi dell'art. 97 c. 3

IL PERCORSO



Entro il
30 gennaio 2018

il MLPS dovrà
**individuare le strutture competenti per
l'istituzione degli uffici regionali del registro unico
ai sensi dell'art. 45**

IL PERCORSO



Entro il
30 gennaio 2018

il MiSE di concerto con il MLPS dovrà
**individuare i meccanismi assicurativi semplificati
per l'assicurazione obbligatoria dei volontari
ai sensi dell'art. 18 c. 2**

IL PERCORSO



Entro il
3 agosto 2018

dovranno essere emanati
tutti i **decreti attuativi** indicati
negli artt. 101, commi 1 e 12, 53 e 54

ecco i più importanti per il volontariato (art. 101 c. 12)

1. modulistica bilancio ETS
2. linee guida bilancio sociale
3. riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo del volontariato
4. eventuale decreto non regolamentare per sottosezioni o modifiche Registro Unico Terzo Settore
5. modelli standard tipizzati atti costitutivi e statuti reti associative
6. procedura per l'iscrizione nel Ufficio regionale del registro unico
7. modalità trasmigrazione
8. nomina Consiglio nazionale del terzo settore
9. criteri e limiti attività diverse
10. linee guida raccolta fondi
11. modalità attuazione contributo acquisto autoambulanze

Iniziamo dal terzo settore, gli enti e il volontariato

- D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017
- Art. 1 Legge 106/2016

Codice del Terzo Settore:

- Art. 4 disciplina Enti del Terzo Settore
- Art. 17 chi è il volontario
- Art. 18 assicurazione obbligatoria
- Art. 21 contenuto atti costitutivi e statuti
- Art. 22 la personalità giuridica
- Artt.23-31 ordinamento e amministrazione degli ETS
- Art. 32 organizzazioni di volontariato
- Art. 33 le risorse
- Art. 34 l'amministrazione
- Art. 41 le reti associative

IL DECRETO LEGISLATIVO 117/2017 CODICE DEL TERZO SETTORE

Il Terzo Settore nella riforma e nella Costituzione (in particolare il Volontariato)

il sostegno alle autonome iniziative dei cittadini che concorrono al perseguimento “**del bene comune ad elevare i livelli di cittadinanza attiva di coesione e protezione sociale**” in attuazione degli articoli 2,3, secondo comma, 4,9, 18 e 118 della Costituzione

Volontariato e principio di solidarietà “**è posto dalla Costituzione, tra i valori fondanti dell’ordinamento giuridico, tanto da essere solennemente riconosciuto e garantito, insieme ai diritti inviolabili dell’uomo, dall’art. 2 della Carta Costituzionale come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente**”(Corte Costituzionale 75/1992).

Volontariato eguaglianza sostanziale (Art. 3 Costituzione.) “*La società civile consapevole dell’insufficienza dell’azione dello stato ha attivato autonome risposte come testimoniano le organizzazioni di volontariato che hanno tratto la loro ragion d’essere e la loro regola dal valore costituzionale della solidarietà*” (Corte Costituzionale 519/1995).

Volontariato e sussidiarietà (art.118 Costituzione) *Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’**autonoma iniziativa** dei cittadini singoli e associati, per lo svolgimento di **attività di interesse generale**, sulla base del principio di sussidiarietà*

GLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE

definizione di enti del terzo settore dell' articolo 4 del Codice: *“ente costituito in forma di associazione, riconosciuta non riconosciuta o di fondazione, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di uno o più attività di interesse generale in forma volontaria (**ODV**) e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, (**enti filantropici**) di mutualità (**cooperative**) o di produzione o scambio di beni o servizi (**imprese sociali**)”;*

in quali materie : elenco di **26 attività di interesse generale** (art. 5)

Oltre attività diverse da quelle indicate all'articolo 5 di carattere strumentale e secondario secondo criteri definiti dal ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 6)

Il patrimonio tutto destinato allo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale per il *perseguimento esclusivo delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.*

E' vietata la distribuzione degli utili anche in modo indiretto (art. 8)

Obbligo di iscrizione per tutti gli ETS nel Registro unico nazionale del terzo settore e indicazione negli atti, nella corrispondenza, nelle comunicazioni al pubblico (articolo 11). Per le Organizzazioni di Volontariato basta la indicazione OdV.

DEL VOLONTARIATO E DELLA ATTIVITA' DI VOLONTARIATO (artt. 17-19)

Il terzo settore è contraddistinto da una essenziale presenza di volontari: nella legge 266/91 (Legge quadro sul volontariato), nella Legge 383/2000 (Associazione di promozione sociale), nel D. Lgs 155/2006 (Impresa Sociale) e nella Legge 381/1991 (Cooperative sociali).

Nelle quattro forme associative sopra indicate, la figura di volontario è preminente nelle ODV.

DEFINIZIONE DI VOLONTARIO

Il Codice del Terzo Settore definisce così il volontario (art. 17 comma 2):

“una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.”

CARATTERISTICHE OBBLIGHI ASSOCIATIVI E PROMOZIONE DELLA FIGURA DEL VOLONTARIO

Carattere principale è la gratuità. Conseguenza della gratuità è che la condizione di volontario è incompatibile con il rapporto di lavoro retribuito con l'Ente in cui svolge l'attività.

Registro: I volontari devono essere iscritti in un apposito registro tenuto presso le Associazioni.

Il rimborso delle spese : le spese sono rimborsate e possono essere auto certificate quelle che non superino l'importo di € 10 giornaliere e € 150 mensili; l'associazione stabilisce prima quali tipi di spese possono essere autocertificate

Assicurazione obbligatoria del volontario (articolo 18). L'Associazione deve assicurare i volontari contro infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile verso terzi. In caso di convenzioni con la Pubblica Amministrazione, ad essa fanno carico gli oneri relativi con riferimento all'attività in convenzione.

Promozione della cultura del volontariato in ambiente scolastico, universitario ed extra universitario, possibilità di riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività di volontariato. Le università possano attribuire *crediti formativi* in favore degli studenti che abbiano svolto attività di volontariato

CARATTERISTICHE DELLE ODV (elementi di novità art. 32 e 33)

a-il numero minimo di sette volontari (non vi era un numero minimo per l'istituzione di una ODV)

b-la prevalenza dell'attività in favore di terzi (era possibile affermare in precedenza che l'attività dovesse essere svolta esclusivamente in favore di terzi)

c- al 50% l'ammissione come associati di altri enti del terzo settore

d- numero dei lavoratori i fino al 50% del numero di volontari (la legge 266-91 prevede invece "la prevalenza", senza specificazione numerica dell'attività di volontariato rispetto a quella del personale retribuito)

l'art. 33 conferma la legge 266/ 91

a- le OdV possono assumere personale retribuito *«esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta»*

b- per le attività di interesse generale soltanto il *rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate*

c- anche componenti degli organi sociali, in quanto volontari, solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate (art. 34).

Vi fanno eccezione i componenti dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 2397, Il comma (art. 34/2)

DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE (articoli da 20 a 31)

Il codice disciplina la modalità di costituzione delle associazioni e delle fondazioni del terzo settore ivi comprese dunque le OdV, indicando i contenuti che deve avere l'atto costitutivo e lo statuto (art. 21), le modalità agevolate per l'acquisizione della personalità giuridica mediante controllo notarile anziché controllo prefettizio (vedi DPR 361/2000), determinando i requisiti patrimoniali per la relativa acquisizione (patrimonio delle associazioni pari a € 15.000 e di € 30.000 per le Fondazioni).

Viene inoltre regolata la procedura di ammissione di soci stabilendo il carattere aperto dell'associazione, i poteri dell'assemblea e le sue competenze inderogabili (art. 24-25).

Segue : DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE (articoli da 20 a 31)

In particolare gli Statuti (e gli atti costitutivi) devono contenere (art. 21):

- 1) denominazione dell'Ente e sede legale ;
- 2) assenza di scopo di lucro e indicazione di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale;
- 3) indicazione dell'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale indicate tra quelle dell'art. 5 del Codice) e previsione di attività secondarie strumentali;
- 4) patrimonio iniziale al fine del riconoscimento della personalità giuridica;
- 5) norme sull'ordinamento interno:
 - a) amministrazione e rappresentanza dell'Ente;
 - b) diritti ed obblighi degli associati;
 - c) requisiti di ammissione di nuovi associati e procedura secondo criteri non discriminatori e coerenti con l'attività perseguita;
 - d) nomina dei componenti degli organi sociali;
 - e) norme sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

L'ACQUISTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA

Il Codice prevede la possibilità per tutte le associazioni del Terzo Settore e dunque anche per le OdV l'acquisto della personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in deroga al procedimento previsto dal D.P.R. 361/2000 che attribuisce il controllo sui requisiti per l'ottenimento della personalità giuridica alla Prefetture e alle Regioni in relazione alla loro competenza.

I presupposti per l'iscrizione possono essere verificati **dal notaio** il quale verifica, in particolare, la sussistenza di un patrimonio minimo in possesso dell'Associazione di una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro (oppure una perizia giurata sul bene patrimoniale intestato all'Associazione) e provvede successivamente a presentare la domanda di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Conseguenze dell'ottenimento della personalità giuridica: limitazione della responsabilità patrimoniale ai beni dell'Associazione.

COSA SONO LE RETI ASSOCIATIVE (Art.41)

il Codice istituisce la figura delle **reti associative** riconoscendo, in tal modo, il ruolo degli organismi di coordinamento dell'associazionismo di base.

Le reti devono essere costituite in forma di associazioni che associano, anche indirettamente, attraverso gli enti ad esse aderenti un numero non inferiore a 100 enti del terzo settore (20 per le fondazioni), con sedi legali operative presenti in almeno 5 regioni o province autonome;

Sono considerate reti nazionali le associazioni formate, anche indirettamente, da un numero non inferiore a 500 enti del terzo settore (100 per le fondazioni) con sedi legali o operative presenti in almeno 10 regioni o province autonome.

Sono equiparate alle reti associative nazionali le associazioni “unitarie” formate che associano almeno 100.000 persone fisiche e che hanno sedi in almeno 10 regioni o province autonome.

e ora vediamo

fisco, contabilità & controlli...

Art. 13 scritture contabili e bilancio

Art. 14 bilancio sociale

Art. 15 libri sociali obbligatori

Art. 30 organo di controllo e art. 31
revisione legale dei conti

Art. 56 convenzioni

Art. 57 servizio di trasporto sanitario di
emergenza e urgenza

Art. 71 locali utilizzati

Art. 76 contributo per l'acquisto di
autoambulanze, autoveicoli per attività
sanitarie e beni strumentali

Art. 79 disposizioni in materia di imposte
sui redditi

Art. 80 regime forfetario degli enti
del Terzo settore non commerciali

Art. 82 - imposte indirette e tributi
locali

Art. 84 regime fiscale delle
organizzazioni di volontariato

Art. 86 regime forfetario per le
attività commerciali svolte dalle
organizzazioni di volontariato

Art. 87 tenuta e conservazione
delle scritture contabili degli Enti
del terzo settore

Art. 91 sanzioni

Art.13- scritture contabili e bilancio

Tutti gli ETS devono redigere il bilancio formato da stato patrimoniale, rendiconto finanziario e relazione di missione.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad euro 220.000 basta rendiconto finanziario per cassa.

Modulistica definita dal MLPS entro 3 agosto 2018.

Se ETS esercita attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale deve tenere scritture art. 2214 Cod. Civ.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 6 nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

Gli ETS non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

Art.14 - bilancio sociale

Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1.000.000 di euro devono depositare presso il Registro Unico e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del MLPS tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000 euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito Internet, o nel sito Internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Art.15 - libri sociali obbligatori

Gli ETS devono tenere:

- A. il libro degli associati o aderenti;
- B. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- C. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Art.30 - organo di controllo

E' obbligatoria la nomina dell'organo di controllo se per due anni si verificano 2 dei seguenti 3 casi:

- totale attivo patrimoniale superiore 110.000 euro
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio oltre 5 unità.

Si applica 2399 Codice Civile e almeno uno deve essere scelto fra i revisori legali dei conti (art. 2397, c. 2°).

L'organo vigila su legge, statuto, principi corretta amministrazione, D.Lgs 231/2001 e monitoraggio finalità civiche, solidaristiche e utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli arti. 5, 6, 7 e 8.

Art.31 - revisione legale dei conti

E' obbligatoria la nomina di un revisore legale dei conti se per due anni si verificano 2 dei seguenti 3 casi:

- totale attivo patrimoniale superiore 1.100.000 euro
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate superiori a 2.200.000 euro
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio oltre 12 unità.

RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI (Articoli 55, 56,57)

Il titolo VII prevede il coinvolgimento degli enti del terzo settore delle attività di utilità pubblica nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione organizzazione a livello territoriale mediante forme di :

- **co-programmazione** (individuando quindi i bisogni a cui far fronte)
- **co-progettazione** (individuando le modalità di attuazione dell'intervento) . La finalità è la partecipazione degli enti del terzo settore al fine di *“accrescere la qualità delle scelte finali”*, ferme restando le attribuzioni della pubblica amministrazione. La relazione di accompagnamento del Governo afferma che il decreto legislativo aggiunga, alla legge 328/2000 (DPCM 30 marzo 2001) rivolta agli interventi ai servizi sociali, interventi estesi a tutti i settori inerenti alle attività di interesse generale, non prevedendo la norma particolari limitazioni

Il rapporto con le amministrazioni avviene mediante il sistema delle **convenzioni** (secondo quanto già previsto dall'articolo 7 della legge 266-91 e dalla articolo 30 della legge 383/ 2000 (sulle APS)

L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA E URGENZA e l’ART.57

Per le Associazioni Anpas (e le altre organizzazioni di volontariato) è di particolare interesse l’articolo 57 il quale prevede , in deroga alla codice degli appalti, che i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possano essere in via prioritaria oggetto di affidamento diretto in convenzione per gli enti i aderenti ad una rete associativa (nazionale) quando l’affidamento diretto garantisca l’espletamento del servizio di interesse generale contribuendo a finalità sociali , al perseguimento degli obiettivi di solidarietà in condizione di efficienza economica etc..

Si tratta del risultato dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia sentenza “Spezzino” (c-113/13). Resistenze alla estensione della norma al trasporto sanitario secondario (sentenza Casta c-50/14), tuttavia già prefigurato, quanto all’affidamento diretto dalla direttiva UE 24/2014 (*considerando 28*).

LE CONVENZIONI (ART. 56)

Disciplinano il rapporto con le amministrazioni pubbliche per attività di interesse generale

- presupposto: l'iscrizione della OdV (o la APS) da almeno sei mesi nel registro unico nazionale

- esclusivo rimborso delle spese sostenute

- individuazione delle associazioni da convenzionare nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione, parità di trattamento mediante procedure comparative riservate alle medesime

- possesso di requisiti di attitudine, finalità perseguite, numero aderenti, risorse, capacità operativa anche in relazione all'esperienza maturata, organizzazione, formazione

- contenuto delle convenzioni : garanzia svolgimento con continuità dell'attività, rispetto dei diritti degli utenti, standard organizzativi di legge, coperture assicurative, spese da ammettere a rimborso, modalità di risoluzione del rapporto, verifica delle prestazioni e controllo di qualità etc.

PROMOZIONE E SOSTEGNO ENTI TERZO SETTORE (ART. 58-66)

Il titolo ha carattere prevalentemente organizzativo istituendo nuove figure del governo del terzo settore.

E' istituito il **CONSIGLIO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE** presieduto dal Ministero del Lavoro (articolo 58), superando gli osservatori nazionali (per le ODV e le APS) organismo di consultazione degli enti del terzo settore a livello nazionale.

La composizione prevede rappresentanti delle reti associative, esperti della materia rappresentanti delle autonomie regionali e locali etc.

Il consiglio esprime pareri ed è coinvolto in funzione di vigilanza monitoraggio e controllo con il supporto alle reti associative.

Vengono stabiliti modalità di **ACCREDITAMENTO DEI CENTRI DI SERVIZIO** per il volontariato che vengono riconfermati della loro esistenza con attribuzione di personalità giuridica.

Tale Centri svolgono attività di supporto alle ODV – **(SEGUE)**

Art. 71 - locali utilizzati

Le sedi degli ETS e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le **destinazioni d'uso** omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in **comodato** beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli ETS, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

La cessione in comodato ha una durata massima di 30 anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

Art. 76 - contributo per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali

Due previsioni alternative e specifiche per le ODV :

- contributo pari all'aliquota Iva del prezzo complessivo di acquisto di autoambulanze e beni mobili iscritti in pubblici registri
- utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali per contributi per acquisto di ambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività art. 5 (per le ODV aderenti ad una rete associativa richiesta ed erogazione dei contributi devono avvenire per il tramite delle reti medesime).

Art. 79 - disposizioni in materia di imposte sui redditi - 1° e 2° comma

Agli ETS (tutti meno le imprese sociali) si applicano le norme del Titolo X (regime fiscale degli ETS) oltre al DPR 917/86 in quanto compatibili e se non abrogate.

Le attività di interesse generale (art. 5) incluse quelle in convenzione con enti pubblici, si considerano non commerciali quando svolte a titolo gratuito, dietro corrispettivi che non superino i costi effettivi e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento.

Art. 79 - 4° comma

Non concorrono alla formazione del reddito degli ETS che svolgano in via prevalente o esclusiva attività di cui all'art. 5:

- i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

-> **Art. 79 - 4° comma**

Non concorrono alla formazione del reddito degli ETS che svolgano in via prevalente o esclusiva attività di cui all'art. 5:

- i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 79 - 5° comma

Concetti fondamentali

- si considerano NON commerciali gli ETS (tutti meno le imprese sociali) che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di cui all'art. 5 in conformità ai commi 2 e 3 del presente articolo.
- a prescindere dalle previsioni statutarie, si considerano commerciali gli ETS che svolgono le attività di cui all'art. 5 non in conformità ai commi 2 e 3 del presente articolo nonché le attività di cui all'articolo 6 il cui ammontare di dette operazioni superi quello delle sponsorizzazioni, dei contributi, sovvenzioni, liberalità, quote associative e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4, lettera b), tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali.

Art. 79 - 6° comma

Si considera non commerciale l'attività svolta dagli ETS nei confronti dei propri associati, familiari e conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente.

Non concorrono alla formazione del reddito degli ETS le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi.

Si considerano, tuttavia, attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati, familiari o conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.

Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità

Art.80 - regime forfetario

Gli ETS non commerciali possono optare per la tassazione forfetaria del reddito d'impresa applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6, quando svolte con modalità commerciali, il coefficiente di redditività nella misura indicata da sommare agli altri componenti positivi di reddito (plusvalenze, sopravvenienze, dividendi e interessi e rendite immobiliari).

Coefficienti dal 5% al 17% a seconda dell'attività e dell'ammontare dei ricavi.

Art.82 - imposte indirette e tributi locali

comma 2: non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti di cui al comma 1 utilizzati ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

comma 3: gli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da ETS, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.

-> Art.82 - imposte indirette e tributi locali

comma 2: non sono soggetti all'**imposta sulle successioni e donazioni** e alle **imposte ipotecaria e catastale** i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti di cui al comma 1 utilizzati ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

comma 3: gli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da ETS, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'**imposta di registro** se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.

-> Art.82 - imposte indirette e tributi locali

comma 4: le **imposte di registro, ipotecaria e catastale** si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli ETS a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso.

comma 5: gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli ETS sono esenti dall'**imposta di bollo**. (e gli e/c bancari?) ->

-> Art.82 - imposte indirette e tributi locali

comma 6: gli immobili posseduti e utilizzati dagli ETS non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, sono esenti dall'**imposta municipale propria** e dal **tributo per i servizi indivisibili**.

comma 7: per i tributi diversi dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili, le Province, le Città metropolitane e le Regioni possono deliberare nei confronti degli ETS non commerciali la **riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti**.

-> Art.82 - imposte indirette e tributi locali

comma 8: le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre nei confronti degli ETS la riduzione o l'esenzione dall'**IRAP**.

comma 9: l'**imposta sugli intrattenimenti** non è dovuta per le attività svolte dagli ETS occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

comma 10: gli atti e i provvedimenti relativi agli ETS sono esenti dalle **tasse sulle concessioni governative** di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

Art. 84 - regime fiscale delle ODV

Non si considerano commerciali le seguenti attività effettuate dalle ODV e svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato:

- attività di vendita di beni avuti da terzi a titolo gratuito; la vendita deve essere curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari; la vendita deve essere curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

Inoltre i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle ODV sono esenti dall'imposta sul reddito delle società.

Art. 86 - regime forfetario per attività commerciali svolte dalle ODV

Regime previsto per le ODV che hanno avuto nel periodo precedente ricavi non superiori a 130.000 euro.

Le ODV che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti un coefficiente di redditività pari all'1 per cento.

Art. 87 - tenuta e conservazione scritture contabili

Gli ETS non commerciali, che non applicano il regime forfetario di cui all'articolo 86, devono:

- in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, distinguendo le attività indicate all'articolo 6 da quelle di cui all'articolo 5.
- in relazione alle attività svolte con modalità commerciali, tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all'articolo 18 del DPR n. 600 (contabilità semplificata).

Detti obblighi si considerano assolti anche qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile. ->

-> Art. 87 - tenuta e conservazione scritture contabili

- Gli ETS che non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a 50.000 euro possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili di cui sopra, il rendiconto economico e finanziario delle entrate e delle spese complessive di cui all'articolo 13, comma 2.
- In relazione all'attività commerciale esercitata, gli ETS, hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.
- Gli ETS non commerciali, che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all'interno del rendiconto o del bilancio redatto ai sensi dell'articolo 13, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un rendiconto specifico redatto ai sensi del comma 3 dell'articolo 48, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'articolo 79, comma 4, lettera a). Il presente comma si applica anche ai soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui all'articolo 86.

Art. 91 - sanzioni

- In caso di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a un fondatore, un associato, un lavoratore o un collaboratore, un amministratore o altro componente di un organo associativo dell'ente, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi dell'ETS che ha commesso la violazione o che ha concorso a commettere la violazione è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 20.000,00 euro.
- In caso di devoluzione del patrimonio residuo effettuata in assenza o in difformità al parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi degli enti dell'ETS che ha commesso la violazione o che ha concorso a commettere la violazione è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro.
- Chiunque utilizzi illegittimamente l'indicazione di ETS o di ODV è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500,00 euro a 10.000,00 euro.

Art. 101 - norme transitorie

- Ogni riferimento nel presente decreto al Consiglio nazionale del Terzo settore diviene efficace dalla data di adozione del decreto di nomina dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 59, comma 3. Ogni riferimento nel presente decreto al Registro unico nazionale del Terzo settore diviene efficace dalla sua operatività ai sensi dell'articolo 53, comma 2.
- Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
- Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

Art. 102 - abrogazioni per le ODV

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- la legge 11 agosto 1991, n. 266, e la legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- il decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, recante “Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni”;

2. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2:

- gli articoli da 10 a 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, fatto salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4;
- l'articolo 8, comma 2, primo periodo e comma 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266;